

**REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 – 2020**

**Schema di contratto
BANDO 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi**

**CONTRATTO TRA
REGIONE TOSCANA**

E

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Firenze _____

TRA

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, P.zza del Duomo n. 10, C.F. e P. IVA 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico, nominato con decreto del Direttore Generale della D. G. Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, n. _____ del _____ ed autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13/07/07 n. 38, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto n. _____ del _____

E

_____, (di seguito denominato "**Beneficiario**"), con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta procura che si allega al presente Contratto.

PREMESSO CHE

- in data _____ con BURT n. _____ del _____ è stato pubblicato il D.D. n. _____ del _____, di indizione del **Bando 2 : Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi**;
- l'ammissione al contributo è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal bando;
- con decreto n. _____ del _____, pubblicato sul BURT n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di ammissione a contributo;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- L.R. n. 35/2000 e ss.mm.ii;
 - D.Lgs. n. 123/1998 e ss.mm.ii;
 - REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 - Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 - REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
 - RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
 - REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
 - REGOLAMENTO (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
 - REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
 - REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006
 - REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
 - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 - 2014/C 200/01 del 28-6-2014
 - REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
 - DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica
 - DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia
 - DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- BANDO 2: Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi approvato con Decreto n ... del ...;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparanti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto _____

Art. 2 – Durata

Il progetto deve essere completato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richieste di proroghe adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti ed ha validità fino ai cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto realizzato.

Art. 3 – Obblighi della Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dal presente Contratto, un'agevolazione massima di euro _____ (..... cifra in lettere) a fronte di un costo totale del progetto pari ad euro _____ (_____ cifra in lettere) nella forma del conto capitale.

Il contributo è concesso con le seguenti modalità:

- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria;
- per stato avanzamento lavori (SAL);
- a saldo.

Resta inteso che l'esatto ammontare del contributo da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili così come previsto dal successivo art 5.

L'erogazione del contributo è subordinata al mantenimento da parte del beneficiario dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del bando (ad eccezione del requisito dimensionale) nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.

Art.4 – Obblighi del Beneficiario

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse e del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato con provvedimento _____, e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, come previsto dal bando (fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1). Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
2. realizzare il progetto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto salvo proroga ai sensi dell'art. 2;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e i 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto salvo proroghe concesse ai sensi dell'art. 2, rispettando le prescrizioni contenute nel bando e per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nell'allegato G "spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione";
4. fornire le schede tecniche e le schede di monitoraggio per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate al paragrafo 7.4 e 7.5 del bando;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla chiusura del POR FESR 2014-2020;
6. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato all'art. 6.5 del bando;
7. richiedere all'Amministrazione Regionale l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;

8. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni contenute nel bando e negli allegati;
9. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste da Sviluppo Toscana, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento (paragrafo 6.3.1 del bando);
11. rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
12. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a. essere impresa singola;
 - b. essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori;
 - c. essere in regola con la normativa antimafia (in caso di aiuto superiore ad euro 150.000);
 - d. mantenere la capacità economica finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
 - e. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - g. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - 1) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - 2) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹;
 - 3) inserimento dei disabili²;
 - 4) pari opportunità³;
 - 5) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - 6) tutela dell'ambiente⁴;
 - h. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 del bando (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese e del codice ATECO al momento della domanda);
13. mantenere per tutta la durata del progetto, nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere impresa attiva, non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
 - b. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo

¹ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

² Legge 12-03-1999 n. 68.

³ D.Lgs. n. 198/2006.

⁴ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

- produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;
- c. la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, per le imprese già in possesso dell'iscrizione al registro delle Imprese al momento della domanda);
 - d. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente (per le imprese già in possesso del codice ATECO al momento della domanda);
 - e. garantire l'incremento occupazionale realizzato, pena la revoca del contributo;
14. possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) e mantenere per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti:
- a. la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);
 - b. l'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - c. un codice ATECO ammissibile al bando, in relazione alla attività svolta nella sede o unità locale destinataria dell'intervento, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 del bando;
15. rispettare gli obblighi di cui al Reg. CE 1303/2013 così come definiti dal paragrafo 6.3.1 del bando;
16. rispettare gli obblighi di informazione e collaborazione con la Regione così come definiti dal paragrafo 6.3.2 del bando.

Art. 5 – Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate dall'allegato G del bando purché effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

La rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate deve essere presentata a Sviluppo Toscana in qualità di Organismo Intermedio, Responsabile di gestione, pagamento e controllo di primo livello secondo le modalità di cui al documento "Linee guida per la rendicontazione" che sarà messo a disposizione del Beneficiario.

Art. 6 - Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata mediante bonifico bancario a favore di _____ attraverso conto corrente intestato al Beneficiario da effettuarsi secondo le modalità previste dal bando

Art. 7 – Cumulo/Divieto di cumulo

Il contributo:

- a. non è cumulabile con altri contributi sugli stessi costi ammissibili di provenienza regionale, nazionale o comunitaria.
- b. è cumulabile con il credito di imposta previsto dagli art. 280, 281, 282 e 283 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii. come da Decisione della Commissione Europea C(2007) 6042 def. del 11 dicembre 2007, e da Circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 dell'Agenzia delle Entrate, che stabilisce che il contributo del credito d'imposta non costituisce aiuto di Stato; l'importo risultante dal cumulo non potrà comunque essere superiore al costo ammissibile del progetto;

Art. 8 - Monitoraggio del progetto e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le normative del POR FESR 2014-2020 in materia di gestione e monitoraggio.

Art 9 – Verifiche intermedie e valutazione finale

Il progetto è sottoposto a verifiche intermedie e a valutazione finale al fine di accertare la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi di cui al paragrafo 3.1 del bando e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso al beneficio, ivi compreso la congruenza delle spese sostenute e la corrispondenza del cronoprogramma.

La valutazione finale verrà effettuata sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e nella relazione tecnica conclusiva allegate alla rendicontazione e verrà eseguita prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Le relazioni di medio periodo e la relazione finale devono essere redatte in base allo schema indicato dalla Regione. Eventuali difformità fra risultati attesi e risultati conseguiti dovranno essere adeguatamente motivate.

Il Beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli Enti dalla Regione incaricati; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.

Art. 10 - Ispezioni e controlli

La Regione Toscana, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Art. 11 - Cause di decadenza

Il Beneficiario decade dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca del contributo, nei seguenti casi:

- contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando al momento della domanda (paragrafo 2.2 del Bando):

- 1) non essere impresa in difficoltà⁵;
- 2) non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- 3) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁶ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁷ secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- 4) garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 5) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁸;
 - c) inserimento dei disabili⁹;
 - d) pari opportunità¹⁰;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - f) tutela dell'ambiente¹¹;
- 6) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]¹²;
- 7) non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto,
- 8) rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis"¹³;
- 9) essere impresa attiva già al momento di presentazione della domanda;

Art. 12 – Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo

In caso d'inadempimento riguardo agli "Obblighi del beneficiario" di cui all'art. 4, la Regione Toscana procederà - previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario - alla risoluzione del contratto ed alla conseguente revoca dell'agevolazione concessa secondo le modalità indicate nel Bando.

⁵ Cfr. Allegato A Definizioni

⁶ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

⁷ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁸ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁹ Legge 12-03-1999 n. 68

¹⁰ D.Lgs. n. 198/2006.

¹¹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹² D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato C

¹³ Reg. (UE) n° 1407/2013

Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere immediato pagamento, totale o parziale, dell'aiuto concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal Bando calcolato dal momento dell'erogazione.

Sono motivi di risoluzione del contratto e di revoca totale del contributo:

- a) perdita dei requisiti di ammissione durante il periodo di realizzazione dell'intervento ammesso a contributo e rendicontazione finale delle spese sostenute;
- b) rinuncia al contributo;
- c) inerzia, intesa come mancata realizzazione del progetto, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;
- d) mancata realizzazione di almeno il 70% dell'investimento ammesso a contributo nei tempi di realizzazione previsti. La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario, fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1.
- e) alienazione, cessione, distrazione dall'uso previsto dei beni materiali e/o immateriali acquistati, salvo quanto previsto dall'art. 4 "obblighi del beneficiario" entro cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto;
- f) mancata compilazione e/o invio delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale richieste nei tempi e nei modi indicati dalla Regione Toscana o da altro ente a ciò autorizzato come previsto dalla normativa sul POR 2014-2020 richiamata all'art. 8 "Monitoraggio";
- g) assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, se autorizzato dal Tribunale) prevista dalla Legge Fallimentare o da altre leggi speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- h) violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, incluse le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 4 comma 10 del presente Contratto;
- i) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all'articolo 4 bis, comma 8, L.R. n. 35/2000, ed, in particolare, dell'obbligo di essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro e di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativa;
- l) violazione degli obblighi di cui all'art.8 bis della L.R. n. 35/2000, vale a dire mantenere per cinque anni successivi alla rendicontazione:
 - l'investimento oggetto del contributo,
 - l'unità produttiva localizzata in Toscana,
 - l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato;
- m) adozione di provvedimenti definitivi da parte delle autorità competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nel caso di cui all'art. 9 bis, comma 3 L.R. 35/2000);
- n) accertata indebita percezione dell'aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- o) accertata indebita percezione del finanziamento con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave); con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa¹⁴ consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito (art. 9, comma 3 bis L.R. n. 35/2000);

¹⁴ Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31-03-1998 n. 123.

Art.13 - Difforme e/o parziale realizzazione del progetto

Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione del progetto la:

- a) non completa/parziale realizzazione del progetto e/o non corretta rendicontazione finale del progetto , fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui al paragrafo 3.2 e il rispetto dei requisiti e degli obiettivi di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 3.1;
- b) rideterminazione del contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.

Nei casi di cui al comma precedente la Regione Toscana previo contraddittorio con il beneficiario, procederà alla revoca parziale dell'agevolazione

Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte di Sviluppo Toscana, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui alla data della revoca le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero (anche coattivo secondo quanto disposto dalla legge di contabilità della Regione e dal regolamento di attuazione) nei confronti del Beneficiario.

Art. 14 - Sospensione del contributo

Ai sensi dell'art. 9 bis L.R. 35/2000 è sospesa l'erogazione del contributo concesso in caso di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 15 - Sanzioni e Rimborsi a carico del Beneficiario

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Nel caso in cui al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

Ai sensi dell'art. 9, comma *sexies*, L.R. n. 35/2000, il Beneficiario destinatario di un provvedimento di revoca del contributo successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo di

concessione, dovrà corrispondere alla Regione Toscana un rimborso determinato forfettariamente come previsto nel paragrafo 8.7 del bando con delibera di Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica aziendale. Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;

Art. 16 - Disposizioni dell'U.E. e dello Stato sopravvenute

Il presente contratto disciplina la concessione di contributi assegnati sulla base del Bando 2 – Aiuti a progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi approvato con decreto del, che costituisce strumento di attuazione della “Gestione in anticipazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Direttive di attuazione per la selezione di progetti in materia di efficientamento energetico delle imprese” di cui alla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 933 del 27.10.2014. Poiché il Programma Regionale non è stato ancora approvato, la Regione Toscana si riserva di prevedere integrazioni al Bando di cui sopra derivanti direttamente da nuove disposizioni dell'UE, dello Stato e della Regione Toscana, attuative dei regolamenti comunitari e che dovessero rilevare ai fini dell'approvazione del Programma Regionale.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti alla Regione Toscana/Sviluppo Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo in conformità al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati da Regione Toscana/Sviluppo Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
 - la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
 - i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
 - i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
 - responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Responsabile del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ;
 - responsabile esterno del trattamento dei dati è Sviluppo Toscana S.p.A.;
 - per la Regione Toscana, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana assegnati al Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e alla DG Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici .
- In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all'indirizzo bandoenergia2@sviluppo.toscana.it

Art. 18 - Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Contratto, ove la Regione Toscana/Organismo Intermedio sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21 - Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana si impegna a comunicare al beneficiario la data di marcatura temporale del presente Contratto che avverrà dopo l'apposizione dell'ultima firma prevista.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE TOSCANA

IL BENEFICIARIO

Il Dirigente

Il legale rappresentante